

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1 - Denominazione

1.1. È costituita la società per azioni denominata: "H-FARM S.P.A.".

ARTICOLO 2 - Oggetto Sociale

2.1. La società ha per oggetto l'esercizio, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle seguenti attività:

- a) l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, la documentazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informatici e di telecomunicazioni e l'esecuzione di servizi relativi; l'esercizio, per conto terzi, di sistemi informatici e di telecomunicazioni e l'esecuzione di servizi relativi; la formazione e la consulenza, in genere, nelle materie attinenti l'informatica e le telecomunicazioni, l'automazione, l'organizzazione e la gestione aziendale, il marketing e la comunicazione;
- b) l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi, in genere, per l'informatica, l'automazione e le telecomunicazioni (software o hardware), sia di produzione propria, che prodotti da terzi; la vendita per corrispondenza o tramite reti di trasmissione dati (internet o intranet) di prodotti e di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione in tali ambiti;
- c) l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme informatiche atte a rendere servizi mediante l'utilizzo della rete Internet, nonché la gestione delle stesse anche per conto di terzi; l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici complessi volti al commercio elettronico e al trading on-line, nonché la gestione degli stessi, anche per conto di terzi;
- d) la produzione e la commercializzazione, anche per conto di terzi, di materiale grafico pubblicitario ed editoriale; le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani e periodici), con qualsiasi mezzo ivi incluse le attività di diffusione di contenuti informativi via Internet, televisione, radio, e-mail, circolari, libri e riviste;
- e) la realizzazione, a fini istituzionali, promozionali e pubblicitari di piani editoriali e contenuti redazionali per il mercato nazionale ed internazionale; la progettazione, realizzazione e commercializzazione di pubblicazioni editoriali di ogni genere, anche esclusivamente elettroniche, traduzioni, coedizioni e l'acquisizione e cessione di diritti d'autore o di riproduzione;
- f) la consulenza su progetti tecnologici in genere; l'erogazione di servizi, tra cui anche la logistica, l'amministrazione ed il networking per iniziative e progetti creativi e tecnologici basati su reti di trasmissione dati (internet ed intranet), in genere, la prestazione e il coordinamento di ogni servizio anche di segreteria, comunque dirette ad assistere gli operatori nazionali ed esteri nella trattativa e conclusione di transazioni commerciali;
- g) la consulenza di marketing tradizionale, attività di analisi, programmazione, realizzazione di progetti volti all'attuazione di scambi con mercati-obiettivo per realizzare obiettivi aziendali;
- h) la consulenza in strategie di marketing, con particolare focus alle attività di social media, intese come l'insieme di tutte le pratiche on-line e le relative tecnologie che gli utenti adottano per condividere e promuovere contenuti testuali, immagini, video, audio e che le imprese utilizzano per migliorare la propria immagine, per innovare processi di

business, per costruire relazioni con clienti/dipendenti;

i) l'attività di social media e di mobile marketing, finalizzate alla generazione di visibilità e business di social media e mobile, comunità virtuali, sia per processi interni, che rivolti al mercato finale, ivi comprese attività relative alla pubblicità e comunicazione, in tutte le loro forme, la realizzazione di portali, la raccolta e la pubblicazione di dati e altre tipologie di contenuti elettronici su qualsiasi mezzo digitale;

l) l'ideazione e la produzione di giochi di varie forme (digitali e fisici), la creazione di iniziative di socializzazione e intrattenimento e scambio su internet, l'organizzazione di eventi pubblici e privati, la creazione di software e format, destinati all'intrattenimento pubblico attraverso vari media;

m) lo sfruttamento economico e commerciale di tutte le attività derivanti dall'utilizzo dei canali digitali;

n) l'organizzazione di corsi di formazione e attività di aggiornamento per clienti direzionali ovvero per il pubblico e l'organizzazione di eventi inerenti i settori della tecnologia in genere, dei social-media e dell'informazione digitale, ovvero attinente a qualsivoglia campo di attività affine con l'oggetto sociale;

o) l'organizzazione di congressi, convegni, seminari e ogni altra attività a contenuto formativo e di riqualificazione professionale, corsi di aggiornamento e approfondimento professionale, con qualsiasi strumento anche tecnologico;

p) l'assistenza strategica e operativa per la ricerca di idee innovative, anche per la realizzazione di nuovi prodotti (anche software o hardware), servizi e brevetti, per conto proprio e/o conto terzi, anche attraverso la collaborazione con università internazionali, esperti nel settore, nonché la conduzione di workshop;

q) l'assunzione, a scopo di stabile investimento, in una prospettiva di lungo termine e non di collocamento sul mercato, di partecipazione in altre società ed enti, italiani ed esteri, e il loro coordinamento finanziario, finalizzate allo sviluppo delle iniziative indicate nei punti precedenti e comunque attinenti all'attività svolta dalla società in esecuzione del presente oggetto sociale;

r) la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alla proprie società controllate, partecipate e/o collegate;

s) la prestazione di garanzie, in genere, anche reali, fidejussioni ed avalli a favore di società controllate, partecipate o collegate o aventi il comune controllore;

t) la prestazione e il coordinamento di ogni servizio anche di segreteria, comunque dirette ad assistere gli operatori nazionali ed esteri nella trattativa e conclusione di transazioni commerciali ivi compresa mandati di agenzia, nazionali o esteri, con o senza depositi, di prodotti e/o di servizi attinenti l'oggetto sociale;

u) la detenzione di partecipazioni in società italiane ed estere la cui attività sia propedeutica al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società.

2.2. La Società presterà servizi di supporto generale di tipo amministrativo, informatico, di supporto contabile, legale, finanziario, immobiliare e di consulenza aziendale. Essa svolgerà anche attività di elaborazione di dati contabili e di assistenza tributaria in genere; attività di controllo della gestione; attività di pianificazione societaria, fiscale, finanziaria, economica e patrimoniale ed attività di organizzazione delle strutture operative e strategiche con analisi e redazione di organigrammi, regolamenti interni, assunzione del personale, pratiche relative al personale dipendente e attività di elaborazione paghe.

Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed il rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

2.3. La Società svolgerà, altresì, purché in via strumentale, alle attività previste nei precedenti commi ed ai fini della loro migliore realizzazione, l'attività di organizzazione, gestione e potenziamento, nell'interesse dei soci e di terzi, di strutture immobiliari. Tale attività potrà essere svolta sia direttamente, che mediante commessa a terzi, ovvero attraverso il mero coordinamento tecnico-finanziario dei prestatori di opere e servizi a clienti, e riguarderà sia iniziative connesse al mantenimento, alla conservazione e al miglioramento delle strutture immobiliari, sia iniziative connesse alla gestione e razionalizzazione dei servizi organizzativi delle attività in esse svolte. L'attività include i servizi di manutenzione, custodia, vigilanza, pulizia, gestione degli impianti e delle forniture connesse, nonché ogni ulteriore servizio necessario per il migliore utilizzo delle strutture immobiliari, sia di proprietà sia in locazione.

2.4. La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria atta al raggiungimento dell'oggetto sociale, dare od assumere in affitto aziende aventi oggetto simile od analogo al proprio o con questo, comunque, anche indirettamente connesso a quello della Società.

ARTICOLO 3 - Durata della società

3.1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4 - Sede sociale e domicilio dei soci

4.1. La società ha sede in Roncade; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

4.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

4.3. La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI

E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5 - Capitale Sociale e categorie di azioni

5.1. Il Capitale Sociale è di Euro 8.924.165,00 (ottomilioninovecentoventiquattromilacentosessantacinque virgola zero zero), diviso in azioni, prive del valore nominale.

5.2. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF").

5.3. L'assemblea straordinaria del 14 (quattordici) maggio 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie, denominato "H-FARM 2015-2017", per un ammontare massimo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero). Ai fini della conversione delle predette obbligazioni, il capitale sociale è aumentabile a servizio della conversione sino a massimi Euro 9.003.000,00 (nove milioni tremila virgola zero zero), mediante emissione, in una o più

volte, di un massimo di n. 40.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, da attribuire in conversione in rapporto di un massimo di n. 10.000 (diecimila) azioni per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), presentabili alla conversione nel periodo fino al 31.12.2017.

5.4. L'assemblea straordinaria del 14 (quattordici) maggio 2015 ha deliberato, altresì, l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie, denominato "H-FARM 2015-2018", per un ammontare massimo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero). Ai fini della conversione delle predette obbligazioni, il capitale sociale è aumentabile a servizio della conversione sino a massimi Euro 24.003.000,00 (ventiquattro milioni tremila virgola zero zero), mediante emissione, in una o più volte, di un massimo di n. 150.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, da attribuire in conversione in rapporto di un massimo di n. 10.000 (diecimila) azioni per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), presentabili alla conversione nel periodo fino al 31.12.2018.

5.5. L'assemblea straordinaria del 21 ottobre 2015 ha deliberato, inoltre, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 36.900.369 (trentaseimilionevecentomilatrecentosessantannove) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione nell'ambito dell'operazione di ammissione delle azioni ordinarie della Società alla quotazione all'AIM Italia, che sarà riservata, attraverso un collocamento riservato agli investitori qualificati, (come definiti dall'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999); detto aumento dovrà essere attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2015.

5.6. L'assemblea straordinaria del 21 ottobre 2015 ha deliberato, infine, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 mediante emissione di massime n. 26.739.915 (ventiseimilionesettecentotrentanove milannovecentoquindici) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2019", approvato dall'assemblea dei soci del 21 ottobre 2015.

ARTICOLO 6 - Formazione e variazioni del capitale sociale

6.1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6.2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni medesime.

6.3. L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

ARTICOLO 7 - Finanziamenti dei soci alla società

7.1. Oltre che da istituzioni finanziarie, i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della

società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

7.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 8 - Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

8.1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrants" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

8.2. La Società potrà, altresì, emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. La Società potrà, altresì, emettere azioni e/o strumenti finanziari partecipativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del Decreto-Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, a favore di dipendenti, amministratori e prestatori di opera e servizi, anche professionali.

8.3. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le eventuali sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

8.4. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

ARTICOLO 9 - Trasferimento delle azioni

9.1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

9.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

ARTICOLO 10. - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

10.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finchè non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) si rendono applicabili le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

10.2. Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per

cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

10.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

10.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

10.5. Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione - i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

- a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;
- b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;
- c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- d. che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);
- e. aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;
- f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

10.6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 10 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del codice civile.

10.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11. - OPA Endosocietaria

11.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF"). Con riferimento al paragrafo precedente, spetteranno al Consiglio di Amministrazione le attribuzioni dell'Autorità di Vigilanza previste dal TUF.

11.2. La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo 11 dello Statuto.

11.3. Resta inteso che l'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento)

del capitale sociale.

11.4. Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio dei probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

11.5. Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 11 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

11.6. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

11.7. Il Panel esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

11.8. Finchè le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 12 - Recesso del socio

12.1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

12.2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

12.3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

12.4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

12.5. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso, a tal fine, è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di

disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Treviso, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 codice civile.

12.6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

12.7. Ai fini del rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà offrire tali partecipazioni in opzioni ai soci, a parità di condizioni e, in caso di mancato perfezionamento dell'acquisto da parte degli stessi, in tutto o in parte, lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà individuare un potenziale terzo acquirente. . Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2445 del codice civile. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 13 - Esclusione del socio

13.1. E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 del codice civile.

13.2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

13.3. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14 - Competenze dell'assemblea

14.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

14.2. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto eventualmente previsto dal presente Statuto con riferimento alla competenza dell'organo amministrativo;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

14.3. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

14.4. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

ARTICOLO 15 - Luogo di convocazione

15.1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia o in Europa.

ARTICOLO 16 - Convocazione

16.1. L'assemblea è convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Sole24ore oppure Italia Oggi oppure MF - Milano Finanza, ed in ogni caso sul sito internet della Società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

16.2. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5% (cinque) per cento del capitale sociale.

16.3. Le richieste di convocazione dell'assemblea devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo. La richiesta di convocazione dell'assemblea non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

16.4. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

16.5. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

16.6. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai suddetti componenti, ove assenti.

ARTICOLO 17 - Integrazione e domande sull'ordine del giorno

17.1. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

17.2. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

17.3. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

17.4. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

17.5. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 18 - Preventiva autorizzazione assembleare

18.1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva

autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, numero 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c. revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capital delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

ARTICOLO 19 - Intervento in assemblea

19.1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

19.2. Per intervenire all'assemblea l'azionista deve essere iscritto o avere diritto a essere iscritto a libro soci. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni e della relativa certificazione.

19.3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

19.4. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 20 - Rappresentanza

20.1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata alla Società anche via telefax o posta elettronica che assicuri la provenienza da parte del delegante. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

ARTICOLO 21 - Presidenza

21.1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

21.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

21.3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

21.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 22 - Assemblea ordinaria e straordinaria: determinazione dei quorum

22.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, ovvero in successive convocazioni, è regolarmente costituita ai sensi di legge.

22.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione o in successive convocazioni, delibera con le maggioranze di legge, tranne quanto di seguito indicato con riferimento all'assemblea straordinaria.

22.3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale sulle seguenti materie:

- a. materie indicate al comma 5 dell'art. 2369 cod. civ.;
- b. modifiche alle previsioni statutarie in tema di quorum rafforzati per le delibere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 26 dello Statuto;
- c. aumenti di capitale c.d. riservati, con esclusione del diritto di opzione ad eccezione degli aumenti di capitale di cui all'art. 2441, comma 4, 1° periodo, del codice civile, o destinati a piani di incentivazione rivolti ai dipendenti e agli amministratori della Società e delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile.

22.4. La revoca dell'ammissione a quotazione all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

22.5. Negli altri casi l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

ARTICOLO 23 - Operazioni con parti correlate

23.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati, si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

23.2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

23.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società.

23.4. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

23.5. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 24 - Amministrazione della Società

24.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) membri, secondo la determinazione che verrà adottato dall'assemblea.

24.2. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto:

- a. da 5 (cinque) a 8 (otto) membri, almeno 1 (un) amministratore dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF;
- b. da 9 (nove) a 11 (undici) membri, almeno 2 (due) amministratori dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF..

24.3. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (eventualmente con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre eventualmente con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

24.4. Gli amministratori sono rieleggibili.

24.5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita dall'assemblea a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

24.6. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

24.7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

24.8. La carica di amministratore è a titolo gratuito salvo che l'assemblea dei soci assegni, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

24.9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 25 - Nomina e sostituzione degli amministratori

25.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

25.2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 11 e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

25.3. Le liste devono contenere, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 8 (otto) membri, almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, o, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) a 11 (undici) membri, almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 148 comma 3 del TUF.

25.4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

25.5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

25.6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

25.7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

25.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione (di cui 1 (uno) indipendente nel caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 8 (otto) componenti, o 2 (due) indipendenti nel caso di consiglio di

amministrazione composto da 9 (nove) a 11 (undici) componenti);

- b. nel caso di parità di voti tra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio;
- c. nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

25.9. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

25.10. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

25.11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione di soggetti anche non appartenenti alle liste presentate ai sensi del presente articolo, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione.

25.12. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

25.13 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

25.14 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

25.15 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

25.16 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 26 - Adunanza e deliberazioni del consiglio di amministrazione

26.1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia od ogni altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal presidente del collegio sindacale.

26.2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

26.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

26.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

26.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

26.6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo che siano di competenza dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 27.3 del presente Statuto, sono adottate con il voto favorevole di un numero di amministratori pari alla maggioranza degli amministratori in carica più 1 (uno), nelle seguenti materie:

a. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende, rami d'azienda;

b. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari o la costituzione di diritti reali su beni immobili;

c. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, o concessione in licenza di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Negli altri casi, invece, il consiglio delibera secondo le maggioranze di legge.

26.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

26.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 27 - Poteri del Consiglio di amministrazione

27.1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

27.2. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

a. la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;

b. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

c. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

d. la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio;

- e. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- f. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

27.3. Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e, pertanto, non possono formare oggetto di delega, le seguenti materie:

- a. approvazione e modifica del *business plan* e del *budget*;
- b. trasferimento, sottoscrizione, acquisto o cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende e rami d'azienda per operazioni di importo superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per operazioni tra esse collegate inerenti la medesima società target e concluse in un unico anno solare o complessivamente superiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) per operazioni relative a diverse società target e concluse in un unico anno solare;
- c. sottoscrizione di contratti di affitto d'azienda e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- d. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari, costituzione di diritti reali su beni immobili e mobili e stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- e. trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi, senza limitazione, marchi, brevetti, nomi a dominio) per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- f. stipulazione o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine per importi pari o superiori ad Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero);
- g. richiesta di emissione di fidejussioni, per importi superiori per ogni singola operazione ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) e per un importo complessivo per anno solare superiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- h. costituzione di depositi cauzionali per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- i. compimento di operazioni bancarie, diverse da quelle indicate al punto g. che precede e da operazioni di sconto di fatture, per importi superiori ad Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate e richieste di accensione di mutui per qualsiasi importo;
- j. approvazione di piani di incentivazione annuali destinati ai dipendenti aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società;
- k. operazioni con parti correlate non esenti ai sensi del regolamento operazioni parti correlate;
- l. proposte da sottoporre all'assemblea dei soci nelle materie per le quali lo Statuto prevede delle maggioranze assembleari qualificate, nonché ogni proposta da sottoporre all'assemblea in relazione ad operazioni sul capitale;

m. decisioni in merito alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto negli organi delle controllate e collegate in relazione ad eventuali operazioni di natura straordinaria o aventi ad oggetto una delle operazioni di cui ai precedenti punti da d. a j.

ARTICOLO 28 - Organi delegati e comitati

28.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e di quanto previsto dal presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

28.2. Il consiglio può altresì disporre che vengano costituiti uno o più comitati esecutivi, la cui composizione e le regole di funzionamento sono demandati alle determinazioni del consiglio di amministrazione medesimo.

28.3. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

28.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, del codice civile.

28.5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

ARTICOLO 29 - Rappresentanza sociale

29.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

29.2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente, che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 30 - Collegio sindacale

30.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti; i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

30.2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile. I sindaci devono risultare altresì in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

30.3. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

30.4. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

30.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

30.6. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

30.7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

30.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

30.9. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 3 (tre) candidati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il candidato indicato come primo nominativo nella lista sarà anche nominato quale presidente del collegio sindacale.

30.10. Risulteranno eletti sindaci supplenti il terzo ed il quarto candidato indicati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

30.12. Nel caso di parità di voti tra più liste si procede ad una votazione a ballottaggio.

30.13. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

30.14. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

30.15. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

30.16. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente più anziano, fino alla successiva assemblea.

30.17. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente più anziano.

30.18. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti tra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.

30.19. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con la maggioranza di legge.

30.20. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termini di legge.

30.21. Il collegio sindacale, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

30.22. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato.

30.23. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 31 - Controllo contabile

31.1. Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.

31.2. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 32 - Azione di responsabilità

32.1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393-bis, che rappresentino almeno lo 0,025% (zero virgola zero venticinque per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 33 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale

33.1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale.

33.2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 34 - Obbligazioni

34.1. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

TITOLO VI

PATRIMONI E FINANZIAMENTI

DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 35 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

35.1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 36 - Esercizi sociali e utili

36.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

36.2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

36.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale

rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

36.4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37 - Scioglimento e liquidazione

37.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

37.2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

37.3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 38 - Clausola compromissoria

38.1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio, del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo, l'organo di controllo o l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

38.2. Il collegio arbitrale sarà nominato dal presidente del Tribunale di Treviso, ove avrà anche sede l'arbitrato, fra avvocati, commercialisti, professori di materie giuridiche di comprovata e riconosciuta esperienza in materia di diritto societario.

38.3. Al procedimento arbitrale si applicheranno le disposizioni contenute agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, il lodo dovrà essere depositato entro 180 giorni decorrente dall'accettazione dell'incarico da parte del collegio arbitrale.

ARTICOLO 39 - Foro competente

39.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro di Treviso.

TITOLO X

NORME FINALI

ARTICOLO 40 - Comunicazioni

40.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro sistema di comunicazione (cartaceo o elettronico) che assicura la prova della ricezione della comunicazione, spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale, ovvero all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato al successivo paragrafo.

40.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o fax vanno dirette all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

40.3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano

validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

40.4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 41 - Computo dei termini

41.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno finale.

ARTICOLO 42 - Richiamo a disposizioni di legge

42.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, delle azioni della Società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.